

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4057 del 01/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GHIMAS Spa per l'impianto destinato ad attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari sito in Comune di Casalecchio di Reno BO Via Cimarosa n. 85.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4186 del 01/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **GHIMAS Spa** per l'impianto destinato ad attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa n. 85.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società GHIMAS Spa (C.F. e P.IVA 00290990373) per l'impianto destinato ad attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa n. 85, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3262 del 12/09/2016, con scadenza di validità in data 21/09/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento prot. n. 28986 del 22/09/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3262 del 12/09/2016, con scadenza di validità in data 21/09/2031, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **GHIMAS Spa** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società GHIMAS Spa (C.F. e P.IVA 00290990373) con sede legale e l'impianto in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa n. 85, ha presentato, nella persona di Ivan Muccinelli, in qualità

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno (BO) in data 03/06/2020 (Prot. n. 14017) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di aggiunta di un punto di emissione in atmosfera (E13) per attività di miscelazione liquidi disinfettanti.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14257 del 05/06/2020 (pratica SUAP n. MCCVNI74P21A785I-202005071522-1022681), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2020 al PG/2020/80764 e confluito nella **Pratica SINADOC 16400/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Con le note Prot. n. 14551 del 09/06/2020, Prot. n. 15104 del 16/06/2020 e Prot. n. 18549 del 23/07/2020 pervenute agli atti di ARPAE-AACM rispettivamente in data 09/06/2020 al PG/2020/82820, 16/06/2020 al PG/2020/86472 e 23/07/2020 al PG/2020/106565 il S.U.A.P. ha trasmesso integrazioni volontarie inerenti le matrici emissioni ed impatto acustico e con nota pervenuta il 24/06/2020 al PG/2020/91004 dalla ditta è pervenuta verifica previsionale di impatto acustico al Comune di Casalecchio e ad Arpae.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con note PG/2020/88025 del 18/06/2020 e PG/2020/107960 del 27/07/2020, ha trasmesso i pareri favorevoli ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 20979 del 25/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/121901, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Casalecchio di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: oneri non dovuti per matrice in prosecuzione senza modifiche.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1, pari ad € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 1 Settembre 2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GHIMAS Spa
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cimarosa n. 85
attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue domestiche e Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, con pozzetto parziale di controllo delle acque reflue industriali, in pubblica fognatura classificati dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua ed il parere di ARPAE-Servizio Territoriale-Distretto Urbano PGB0/2016/12275 del 04/07/2016).

La presenza negli scarichi di sostanze pericolose comprese in tabella 5 all.5 del D.Lgs.152/2006 è riferita ai parametri zinco ed idrocarburi di origine petrolifera. E' inoltre predisposto un pozzetto d'ispezione e prelievo dedicato agli scarichi delle acque "industriali" definito nella documentazione tecnica di riferimento come **POZZETTO DI PRELIEVO N.1**, posizionato prima dell'unione con la rete aziendale di raccolta delle acque reflue domestiche, e della immissione finale della rete aziendale in pubblica fognatura (vedi particolare planimetrico allegato al presente documento).

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque industriali contenente sostanze pericolose (Pozzetto di prelievo/controllo N.1) deve rispettare quanto segue:
 - la ditta deve provvedere all'esecuzione di una analisi dello scarico industriale con frequenza annuale, da eseguirsi su campione che risulti rappresentativo dell'intero ciclo produttivo giornaliero in cui vengano utilizzate le sostanze pericolose dichiarate (Ossido di Zinco, Vaselina e Paraffina) allo scopo di verificarne la presenza e la relativa concentrazione nello scarico; tali referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo;

- lo scarico delle acque reflue industriali deve comunque rispettare i limiti massimi fissati dalla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n 152/2006 nel testo vigente;
- il pozzetto N.1 di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali, conforme allo schema allegato al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, deve essere sempre accessibile, riconoscibile e mantenuto in perfette condizioni di pulizia e manutenzione.
- Considerato che la ditta formula in relazione tecnica l'ipotesi di accumulare entro apposito recipiente le acque di lavaggio delle attrezzature che hanno contenuto ossido di zinco, per destinarle a smaltimento come rifiuto speciale pericoloso, la ditta dovrà provvedere ad identificare il recipiente a tenuta con il relativo codice CER ed a smaltirne il contenuto secondo la periodicità prevista dalla vigente normativa.
- Si applicano inoltre le prescrizioni impartite dal comune di Casalecchio di Reno e da HERA Spa Ente gestore del Servizio Idrico Integrato con i propri pareri che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2016/7324 del 22/04/2016 pratica Sinadoc 13919/2016;
- documentazione integrativa pervenuta in data 28/06/2016 agli atti di ARPAE con PGB0/2016/11906 contenente allegato grafico scarichi reflui aggiornato;
- documentazione integrativa pervenuta in data 05/12/2016 agli atti di ARPAE con PGB0/2016/28111 con richiesta correzione numerazione pozzetto prelievo acque reflue industriali ed allegato relativo particolare planimetrico

Pratica Sinadoc 16400/2020

Documento redatto in data 1 Settembre 2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Prot. N°22422/2016

Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici
– Casalecchio di Reno

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "GHIMAS SPA" SITA IN CASALECCHIO DI RENO IN VIA CIMAROSA 85.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**Ghimas SpA**” sita in Casalecchio di Reno in via Cimarosa 85 relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 18/05/2016 ricevuto con PEC pg. 15638 del 19/05/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta ditta “**Ghimas SpA**” sita in Casalecchio di Reno in via Cimarosa 85, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC 15638 del 19/05/2016), che si **allega**.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 15/07/2016 11:05:37

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio
Servizio Attività Economiche
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

Originale PEC

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 19 maggio 2016
Prot. gen. 62169

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26 APR 2016 Prot. N. 51896
PA&S numero 74/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Ghimas SpA" - Laboratori chimici scientifici nei locali di Via Cimarosa n.85 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°12539 del 22/04/2016
Tit.08 clas. 03 fasc. 09/2016*

Arpae Pratica SINADOC 13919/2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

In merito alla domanda di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Matteuzzi Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GHIMAS SPA**" con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) Via Fucini n.2 inerente l'attività di trasformazione e confezionamento di integratori alimentari e dispositivi medici di consumo, con presenza di n°31 addetti, svolta nei locali di VIA CIMAROSA n.85 - Comune di Casalecchio di Reno (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto dalla documentazione presentata che la Ditta "Ghimas SpA" nello stabilimento di Via Cimarosa, 85 - Casalecchio di Reno, svolge le attività di trasformazione e confezionamento, non di sintesi, sotto elencate:

- produzione di integratori alimentari con ingredienti erboristici: lavorazione di gelatina reale; preparazione e confezionamento di compresse, sciroppi, liofilizzati, soluzioni;

- produzione di dispositivi medici di consumo: cementi dentali, soluzioni per la pulizia di denti e orecchio, dispositivi di tipo chirurgico per uso dentale;
- controlli analitici chimici, chimico fisici, biologici e microbiologici sui materiali impiegati e sui prodotti ottenuti dalle varie lavorazioni;

preso atto dalla documentazione presentata che il prelievo idrico da acquedotto ammonta a 1.800 mc/anno, utilizzati per il 66% nel processo e per il 33% nei servizi igienici, e che i reflui originati dall'attività provengono dalle operazioni di pulizia e lavaggio dei recipienti/contenitori (bottiglioni, pentoloni, bacinelle, vassoi, ecc.) e delle attrezzature (mescolatori, agitatori, setacci, ecc.) utilizzati per mescolare le varie sostanze (polveri e liquidi);

preso atto dalla documentazione presentata che le operazioni di lavaggio di cui sopra vengono effettuate con acqua e detergente solo dopo l'avvenuta rimozione dei residui dai vari recipienti;

preso atto dalla documentazione presentata che nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze (zinco, fenoli e idrocarburi di origine petrolifera: vaselina, paraffina) di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente, con esclusione dell'utilizzo di sostanze di cui alla tabella 3/A;

preso atto della dichiarazione che le acque utilizzate per il raffreddamento della macchina per liofilizzati, sono recuperate e riutilizzate tramite un impianto di ricircolo, e solo in parte scaricate direttamente in fognatura senza trattamento, perché dichiarate prive di contaminanti;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dall'attività (acque di lavaggio attrezzature e acque di raffreddamento);**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico industriali, a monte dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Annesso 1, tali da consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta ed eventuale trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica e documentazione fotografica della valvola di intercettazione e del misuratore di portata allo scarico, dovrà essere inviata ad Hera SpA, Impianti Fognario Depurativi-Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- tutti i rifiuti originati dall'attività di laboratorio (acidi, miscele di sostanze chimiche, soluzioni di lavaggio, residui delle analisi, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto concerne la raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte, la Ditta "Ghimas SpA" dovrà presentare relazione tecnica sulla gestione di tali aree in adempimento ai criteri previsti dalla DGR n°286/2005.

Si rammenta che l'eventuale richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche va presentata nel rispetto dei criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al

sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente


Responsabile

Impianti Fognario Depurativi


GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SCHEMA POZZETTO DI PRELIEVO PER CAMPIONAMENTO



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GHIMAS Spa
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cimarosa n. 85
attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione chimico farmaceutico e integratori alimentari svolta dalla società GHIMAS Spa nello stabilimento in Comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GHIMAS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°3

PROVENIENZA: PREPARAZIONE MASSA GRASSA - PESATURA – SETACCIATURA – MISCELAZIONE POLVERI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE N° 5
PROVENIENZA: PREPARAZIONE LIQUIDI DISINFETTANTI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

EMISSIONE N° 12
PROVENIENZA: CONTROLLI ANALITICI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE N° 13
PROVENIENZA: PREPARAZIONE GEL DISINFETTANTI – MISCELAZIONE

Portata massima	1300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE N°2
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO LIOSTATO
EMISSIONE N°6
PROVENIENZA: BLISTERATRICE
EMISSIONE N°7
PROVENIENZA: GRANULATORE POLVERI
EMISSIONE N°8
PROVENIENZA: ARMADIO ESSICCATORE
EMISSIONE N°9
PROVENIENZA: LABORATORIO DI PRODUZIONE 8
EMISSIONE N°10
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA LABORATORIO PRODUZIONE 8
EMISSIONE N°11
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO LIOSTATO LOCALE MACCHINE 2

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 1
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto

al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/08/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società GHIMAS Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione n° 3, 5 e 13.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GHIMAS Spa, con scritta a

vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/80764 ed alla successiva integrazione pervenuta in data 16/06/2020 al PG/2020/86472.

Pratica Sinadoc 16400/2020

Documento redatto in data 1 Settembre 2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GHIMAS Spa
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Cimarosa n. 85
attività di produzione chimico farmaceutica e integratori alimentari

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Ghimas Spa che attesta il rispetto dei limiti del D.P.C.M. 14/11/97 durante il periodo di riferimento diurno.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizione di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/107960 del 27/07/2020.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 20979 del 25/08/2020 (agli atti di ARPAE in data 25/08/2020 al PG/2020/121901).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 20979 del 25/08/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/107960 del 27/07/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 25/08/2020 al PG/2020/121901, ed in particolare: gli impianti della ditta dovranno funzionare solo nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Verifica Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 19/06/2020 dal sig. Ing. Ragni Riccardo, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Ghimas Spa relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 24/06/2020 al PG/2020/91004).

Pratica Sinadoc 16400/2020

Documento redatto in data 1 Settembre 2020



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Addì, 25/08/2020

Tit. 06 clas. 09 fasc. 36/2018

INOLTRO A MEZZO PEC

ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Via F. Rocchi, 19
40138 Bologna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. GHIMAS SpA

OGGETTO: PRATICA N° MCCVNI74P21A785I-202005071522-1022681. MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PER AGGIUNTA DI 1 PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA:E13: ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI DISINFETTANTI - GHIMAS SPA VIA CIMAROSA N.85- Nulla osta matric rumore

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette agli Enti/Servizi in Indirizzo la documentazione pervenuta a mezzo PEC in data 27/07/2020 e registrata al n. 18799 di protocollo relativa all'attività Ghimas SpA.

Visto il parere Favorevole espresso da ARPAE Area Prevenzione Ambientale Metropolitana ricevuto con PEC pg. 18799 del 27/07/2020.

Si esprime inoltre NULLA OSTA di competenza per la matrice acustica relativa alla ditta "Ghimas SpA" sita in Casalecchio di Reno via Cimarosa n. 85, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da ARPAE: gli impianti dovranno funzionare solo nel periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Geom. Andrea Passerini
FIRMATO DIGITALMENTE

SINADOC n. 16400/2020
Sinadoc (acustica) n 17984/2020

Spettabili

SUAP
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille n 9
40033 Casalecchio di Reno

Arpae
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Elisabetta Grazioso
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

p.c. **Comune di Casalecchio di Reno**
Ufficio Ambiente
Via dei Mille n 9
40033 Casalecchio di Reno

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'ampliamento di impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013. - Matrice rumore

Denominazione dell'impianto: **GHIMAS S.p.a.**
Indirizzo sede legale: **Via Cimarosa n 85 Casalecchio di Reno**
Indirizzo sede impianto : **come sopra**
Comune: **Casalecchio di Reno (BO)**
Tipologia di attività: Fabbricazione di prodotti chimici
Legale Rappresentante: **Gianfranco Obinu**
Collocazione urbanistica: l'attività è ubicata in area industriale

La ditta richiede una nuova Autorizzazione Unica Ambientale sulla base dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera DET-AMB-2016-3262 del 12/09/2016. la modifica riguarda la produzione di gel disinfettante per le mani.

ACUSTICA

E' stata presentata una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal dott. Ing. Riccardo Ragni come tecnico competente in acustica ambientale datata 19/06/2020.

La ditta **GHIMAS S.p.a.** si trova in zona a destinazione prevalentemente artigianale/industriale ubicata e est della via Porrettana, e a ovest dell'autostrada A1.

Secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A), in zona, sono stati individuati alcuni ricettori (R1,R2,R3,R4,) che distano da 140 a 230 metri dalla ditta.

Sono state eseguite alcune misure in prossimità delle singole macchine in modalità acceso e spento ed è stata aggiunta mediante calcolo la futura nuova unità di aspirazione costituita da un torrino.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale e la valutazione dell'impatto acustico è stata utilizzata la

formula di calcolo per divergenza geometrica.

Dall'analisi dei risultati emerge che i livelli sonori diurni assoluti si mantengono al di sotto dei valori limite assoluti (66,0 dB(A) < 70,0 dB(A)) presso il confine, per quanto riguarda il criterio differenziale, in considerazione della presenza dell'autostrada con un livello residuo misurato lato autostrada di 68 dB(A) e viste le schermature degli edifici presenti si ritiene rispettato nel periodo diurno.

Si concorda con le conclusioni del tecnico competente.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che l'impianto di aspirazione di nuova implementazione della ditta **GHIMAS S.p.a.** non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione **FAVOREVOLE** alla domanda della ditta, alla seguente condizione:

- come indicato nella DOIMA, gli impianti della ditta dovranno funzionare solo nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

Per LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferim

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.